

STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

ART.2 SCOPI E ATTIVITA'

ART.3 SOCI

ART.4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART.5 RISORSE ECONOMICHE-BILANCIO

ART.6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.7 L'ASSEMBLEA

ART.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.9 IL PRESIDENTE

ART.10 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.12 RINVIO

ART.1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art.36 e segg. del Codice civile.un'Associazione operante nei settori, sportivi, ricreativi, culturali, che

assume la denominazione di “ **Associazione Sportiva Dilettantistica**

KODOKAN Gordiani”, con sede legale a ROMA, Via Castelforte 42 ,


C.F. 97626160584 e la sua durata è illimitata.

L'Associazione sportiva dilettantistica è costituita nella forma di persona giuridica
priva di personalità giuridica.

L'associazione si obbliga sin da ora a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
emanate.

Il mutamento della sede sociale non deve considerarsi modifica statutaria.

L'Associazione sportiva dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili



debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione sportiva dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione sportiva dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura che garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

ART.2 SCOPI E ATTIVITA'

L'associazione sportiva dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva oltre che l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni ed iniziative sportive . Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente della vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. La finalità primaria è la promozione e la realizzazione di attività rivolte ai disabili.

A tal fine l' Associazione sportiva dilettantistica potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti culturali, ricreativi e sportivi con annesso verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ricreative e assistenziali;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'associazione si impegna altresì ad esercitare, con lealtà, la sua attività, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare sociale e culturale dello sport.

L'Associazione sportiva dilettantistica non ha fini politico partitici, religiosi o razziali.

ART.3 SOCI

Il numero dei soci è illimitato e all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che non è né trasmissibile né rivalutabile.

L'associazione prevede l'esistenza di varie categorie di soci: fondatori, benemeriti, ordinari, aderenti o sostenitori, tra questi:

a. Sono considerati **soci fondatori**, tutte le persone che sono intervenute nella costituzione dell'Associazione. La loro appartenenza all'Associazione è a carattere perpetuo, hanno diritto di voto in seno all'Assemblea Generale, sono eleggibili alle cariche sociali, pagano la tassa d'iscrizione ed il contributo annuale. Il Socio fondatore potrà esercitare il diritto di voto in

Assemblea Generale anche a mezzo di delegato che potrà peraltro essere solo un altro Socio fondatore o un Socio ordinario e che dovrà essere designato per iscritto. Ogni Socio, fondatore od ordinario, non potrà comunque ricevere più di una delega.

Sono soci fondatori i sottoscrittori del presente atto costitutivo.

b. Sono soci benemeriti, coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività di qualsiasi genere, abbiano favorito l'Associazione stessa.

c. Soci ordinari sono tutti coloro i quali, avendo dato prova, nel loro specifico campo di attività, di perseguire finalità affini e/o simili a quelli dell'Associazione ne vengano ammessi a far parte dal Consiglio Direttivo. Essi esercitano il diritto di voto in seno all'Assemblea Generale, sono eleggibili alle cariche sociali, pagano la tassa d'iscrizione ed il contributo annuo. Il socio ordinario potrà esercitare il diritto di voto in Assemblea Generale anche a mezzo di delegato che potrà peraltro essere solo un altro Socio, ordinario e fondatore, e che dovrà essere designato per iscritto; il Socio che è stato delegato non potrà comunque ricevere più di una delega.

d. Sono Soci sostenitori, sono tutte le persone fisiche e/o giuridiche oltre a Società ed Enti, che abbiano interesse all'attività dell'Associazione e che vengano ammessi a far parte di tale categoria dal Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare in proprio o a mezzo di un delegato all'Assemblea Generale ed esprimere propri pareri consultivi sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto di voto.

e. Sono soci aderenti, tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche oltre a Società ed Enti, che vengano chiamati a far parte di tale categoria di Soci dal Consiglio Direttivo.

f. Tutte le categorie di soci, tranne i soci benemeriti, sono considerati soci contribuenti, cioè patrocinatori della vita dell'Associazione con l'apporto della quota annuale, e/o della tassa d'iscrizione.

ART.4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione sportiva dilettantistica e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni contratte dall'associato minorenne.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso. Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;

quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali al Circolo;

quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nel primo Consiglio direttivo utile.

I soci possono essere sospesi.

Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto. Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

ART.5 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per la svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- beni mobili ed immobili di proprietà;
- contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di marzo il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

ART 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione nell'elettorato attivo e passivo.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

ART.7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo almeno una volta l'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e adempie a questi compiti:

approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri;

delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'amministrazione ordinaria;

delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

decide l'importo della quota associativa annuale;

approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;

esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsioni adottate dal Consiglio direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede del Associazione sportiva dilettantistica almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni

socio almeno 10 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione debbono contenere:

l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati: le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, tranne nei casi di modifica dell'atto costitutivo, o dello statuto, o di scioglimento dell'Associazione, per cui si richiede il voto favorevole di almeno il 75% degli soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dalla stessa assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.

In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Per l'elezione del consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto la stessa assemblea e dal verbalizzante.

L'elezione libera dagli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (c.c. art. 2532) e sulla sovranità dell'assemblea dei soci associati o partecipanti.

Per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante.

Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti fra i soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio, decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio:

nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti.

Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni esecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio direttivo deve:

redigere i programmi delle attività previste dal presente statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

redigere il rendiconto economico e finanziario e patrimoniale nonché il bilancio di previsione;

formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

deliberare sull'eventuale ammissione dei soci;

favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;

provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle quote suppletive per l'utilizzo di determinati servizi o la partecipazione a determinate attività;

adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

ART.9 IL PRESIDENTE

Il Presidente nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte

ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione

ART.10 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto, dopo la liquidazione, a fini sportivi salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La scelta è determinata dall'assemblea.

ART.11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli Affiliati ed i Tesserati della F.I.S.D.I.R. e/o del C.I.P., sono obbligati, per la risoluzione delle controversie che siano originate dall'attività associativa e/o sportiva, di devolvere

l'esclusiva competenza ad un Collegio Arbitrale, costituito secondo le norme di legge nonché nei modi ed entro i termini di cui al Regolamento di Giustizia della F.I.S.D.I.R. e/o del C.I.P.

Detto Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da 2 (due) membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale, che dovrà provvedere anche alla designazione dell'Arbitro di parte, qualora questa non via abbia provveduto.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato, munito di sufficiente ed adeguata motivazione, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della F.I.S.D.I.R. e/o del C.I.P. che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

ART.12 RINVIO

Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto nazionale, regionale e provinciale della F.I.S.D.I.R. e C.I.P. e in ogni caso si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di leggi vigenti in materia di associazionismo.